

Cap. 8°: LE CONCLUSIONI IN ORDINE ALLA POSIZIONE DI TRAMONTE

1. La valutazione della posizione di Maurizio Tramonte da parte della Corte di primo grado.

Con riferimento alla posizione del Tramonte, la Corte di primo grado ha evidenziato come la pubblica accusa avesse invocato la “*confessione*” dell’imputato, il quale, a far data dal 15.5.1997, si sarebbe accusato di aver partecipato alle riunioni preparatorie della strage.

La ritrattazione, a giudizio dell’accusa, non sarebbe stata credibile per la sua illogicità, così come era stato riconosciuto anche dalla Corte di Cassazione in sede di pronunzie sulle questioni cautelari.

A fronte di questa impostazione assunta dal PM, i primi giudici hanno osservato come la confessione, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, potesse costituire da sola elemento sufficiente atto a provare la colpevolezza dell’imputato, purché il giudice ne avesse riconosciuto la veridicità secondo i canoni previsti dall’art. 192 c.p.p. .

Al riguardo, la Corte di primo grado ha ribadito come la non credibilità delle dichiarazioni rese da Tramonte in sede dibattimentale non avesse reso, per ciò solo, attendibili le precedenti dichiarazioni autoaccusatorie, occorrendo vagliare, appunto, la credibilità e veridicità di tali precedenti dichiarazioni.

In proposito, preso atto della già ritenuta inattendibilità del Tramonte anche delle precedenti dichiarazioni, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di valutazione ex art. 192, terzo comma, c.p.p., occorre valutare se tali provalazioni potessero essere ritenute attendibili alla luce dei criteri meno restrittivi che presiedevano alla normale valutazione delle dichiarazioni dei testi e delle parti processuali, tenendo conto, peraltro, che i verbali acquisiti a seguito di contestazione erano qui utilizzati anche a fini probatori e non solo per valutarne la credibilità.



Hanno, dunque, segnalato i giudici di primo grado che il Tramonte, nell'accusarsi di aver fatto parte del gruppo preparatorio della strage, aveva introdotto pesanti menzogne, quali:

- il nominativo di *Alberto*;
- la decisione presa a Cattolica di effettuare un grosso attentato nel Nord;
- le argomentazioni illogiche sulle motivazioni della strage;
- la telefonata, anch'essa illogica, di Buzzi preoccupato della strage, mentre in realtà non aveva alcun motivo di preoccupazione essendo, secondo la prospettazione di Tramonte, informatore di Delfino;
- il coinvolgimento di Buzzi come soggetto che si recava ad Abano a prendere i due ordigni;
- l'introduzione di Delfino fra il gruppo di Abano dopo anni in cui mai aveva parlato di coinvolgimento, nel gruppo, di ufficiali dei carabinieri;
- l'indicazione del Buzzi quale possessore di una *Porsche*;
- le menzogne su Dovigo e sui corsi in Sardegna.

Secondo la Corte di primo grado, per credere ad una versione, sia pur autoaccusatoria, dovevano esservi elementi di verità, che consentissero di ritenere concretizzato il reato secondo determinate modalità.

Per contro, il narrato del reo confesso era qui infarcito di menzogne, sicché non poteva giungersi ad una affermazione di responsabilità del medesimo soltanto sulla base dell'autoaccusa di un delitto, del quale mancava un quadro credibile del suo ruolo e delle modalità di attuazione.

In altri termini, non poteva attribuirsi al Tramonte il ruolo di compartecipe del gruppo che aveva deciso la strage di Brescia, allorché tutte le altre risultanze non dimostravano che quel gruppo avesse realizzato la strage, ma anzi alcune di esse erano di segno contrario.

Ha aggiunto la Corte di *primae curae* che, del resto, il Tramonte aveva una forte motivazione per compiacere gli inquirenti, sperando di ottenere da essi un aiuto che

lo riparasse dal carcere e che gli consentisse di ottenere risorse finanziarie per risollevarsi.

Ritenuto, quindi, che il narrato autoaccusatorio di Tramonte non risultava pienamente credibile, al punto che non vi era certezza sulla sua reale partecipazione al gruppo eversivo che aveva posto in essere la strage di Brescia, la Corte di primo grado è pervenuta ad assolvere l'imputato, ai sensi dell'art. 530 secondo comma, c.p.p., dai reati di strage e omicidio a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

1.1. I motivi d'impugnazione del pubblico ministero.

Dopo aver lamentato il fatto che la Corte d'Assise di Brescia aveva dedicato alla posizione di Maurizio Tramonte uno spazio ancor più contenuto di quello dedicato a Zorzi, limitandosi a richiamare la "*confessione ... di aver partecipato alle riunioni preparatorie della strage*" e la successiva ritrattazione, confermata (quest'ultima) anche nel corso del dibattimento, l'appellante ha criticato la valutazione operata dai primi giudici, in quanto, pur avendo riscontrato l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni di contenuto ritrattatorio, non aveva creduto alla confessione siccome "*infarcita di menzogne*", nonché sollecitata dalla finalità di ottenere dagli inquirenti protezione e risorse finanziarie.

Nel richiamarsi alle obiezioni già svolte in precedenza con riferimento alle aspettative di benefici processuali ed economici, l'appellante ha precisato come tali aspettative non avrebbero potuto giustificare le dichiarazioni confessorie rese dal Tramonte dal 3 luglio 2001 al dicembre 2001, tenuto conto che lo stesso Tramonte, proprio in dibattimento, aveva riferito di aver risolto i suoi problemi finanziari nel 1999, nel mentre gli unici benefici processuali ottenuti erano quelli grazie ai quali era finito in carcere con l'accusa di concorso in strage.

Ha poi ribadito l'appellante che il livello di intraneità raggiunto dal Tramonte all'interno del gruppo terroristico, riconosciuto dalla stessa Corte di primo grado, era stato documentato dall'importanza e assoluta riservatezza delle notizie riversate in

quegli appunti, nonché dagli specifici episodi raccontati (dalla partecipazione alle ristrette riunioni nelle quali si dibattevano i temi dello stragismo nel Nord Italia, alla presenza a Brescia, nei giorni successivi alla strage, per i contatti con i “*camerati*” locali; dalla designazione per partecipare, con Maggi, ad una riservata riunione con l'on. Pino Rauti, ove si sarebbe dovuto discutere dello “*spostamento dell'attività eversiva nei centri minori*”, all'effettiva partecipazione all'incontro internazionale di Bellinzona, ove erano state prese importanti decisioni politiche in ordine agli attentati da rivendicare (con la sigla di *Ordine Nero*) e da non rivendicare (come nel caso dell'*Italicus*).

Tale intraneità riguardava, peraltro, un gruppo, quello di Maggi, che esisteva ed era operativo da anni e l'adesione e la militanza di Tramonte si estendeva, dunque, ben oltre la mera progettualità eversiva, della quale l'imputato era ben consapevole.

E proprio perché ben consapevole del ruolo che aveva svolto in tale gruppo, nonché di quanto aveva dichiarato al m.llo Felli, la prima reazione del Tramonte, nel 1993, quando aveva scoperto che la sua identità era stata svelata, era stata quella di smentire il suddetto ufficiale e di negare di essere la fonte di quelle importanti rivelazioni.

Quindi, nel 1995, resosi conto dell'insostenibilità di quella posizione, aveva tentato di contenere i danni, assumendo il ruolo apparente del collaboratore, coinvolgendo le sole persone delle quali non poteva fare a meno di parlare (in quanto citate negli appunti informativi) e dirottando lontano dal gruppo di Mestre di Delfo Zorzi le attenzioni degli investigatori. A seguito dell'incalzante sviluppo dell'apporto dei collaboratori giustizia, quali Digilio e Siciliano, peraltro provenienti dal medesimo ristretto contesto politico ed eversivo che faceva capo, da anni, a Maggi, aveva tentato - al fine di spiegare la genesi delle notizie contenute negli appunti informativi - di mantenere la veste, almeno apparente, del collaboratore, senza tuttavia andare incontro ad una incriminazione per la strage.

E così aveva escogitato la figura di *Alberto* che lo avrebbe “*infiltrato*” in *Ordine*

Nuovo e che gli avrebbe fatto credere che sarebbe intervenuto in tempo utile per impedire la strage. Con questa ancora protettiva, a quel punto, e solo a quel punto, era possibile parlare liberamente delle riunioni che si erano svolte a casa di Gian Gastone Romani.

Quando tale copertura aveva cominciato a vacillare, Tramonte aveva fornito un nome ed una identità al fantomatico personaggio, calunniando il dott. Lelio Di Stasio. Da ultimo, resosi conto dell'insostenibilità della propria posizione, aveva semplicemente ritrattato tutte le dichiarazioni rese dal 1995 al 2001.

Ad avviso dell'appellante, già da questa breve sintesi si comprendeva come il giudizio formulato dalla Corte d'Assise di Brescia sulla posizione del Tramonte fosse assolutamente inaccettabile.

La confessione dell'imputato in ordine alla partecipazione alle riunioni operative del gruppo terroristico che faceva capo a Maggi ed in particolare la partecipazione alla riunione che si era svolta ad Abano, la sera del 25 maggio 1974, *“per fare il punto della situazione nell'imminenza dell'attentato”* e ad alcune delle precedenti riunioni, che avevano avuto la finalità di *“fornire supporto psicologico alle persone che erano state designate per la realizzazione dell'attentato”*, era credibile e veritiera, atteso che si poneva in perfetta armonia con il contenuto oggettivo degli appunti informativi del *SID* di Padova e in perfetta continuità con l'analoga chiamata di correo formulata da Carlo Digilio, il quale, a sua volta, aveva conquistato un preciso riscontro individualizzante nel contenuto del più volte citato colloquio intercorso tra Roberto Raho e Pietro Battiston.

Anche i clamorosi depistaggi operati nel corso di quegli interrogatori militavano nel senso di una chiara responsabilità dell'imputato nella determinazione dell'evento. Né poteva sottacersi che l'alibi fornito da Tramonte per la mattina della strage di Brescia era stato smentito dai testi escussi e dalla documentazione acquisita.

In particolare, nel corso dell'interrogatorio del 13 agosto 2001, l'indagato aveva riferito di avere trascorso la giornata del 28 maggio 1974 al lavoro presso la ditta

Acrilgraph di Limena ed aveva affermato che sarebbe stato facile riscontrare documentalmente la circostanza, in quanto si era trattato di una regolare assunzione. Al contrario, dagli eseguiti accertamenti era emerso che Tramonte era stato assunto presso quell'impresa il 4 giugno 1974 e si era dimesso il 23 settembre 1974, nel mentre Eugenia Scacco, dipendente dell'*Acrilgraph* dal 1970 con la qualifica di segretaria, aveva pure escluso che i dipendenti fossero stati assunti dopo un periodo di prova.

A fronte di tale inequivocabile dato, Tramonte, nel successivo interrogatorio del 28 settembre 2001, aveva prodotto uno stato di famiglia per assegni familiari del 6 maggio 1974, sostenendo che quella doveva essere la data della sua effettiva assunzione e che evidentemente per un mese, a sua insaputa, aveva lavorato in nero. Non era però stato in grado di indicare il nome di una sola persona che fosse stata in grado di confermare la sua presenza in ditta nel maggio 1974, né i testi escussi avevano confermato tale circostanza.

Ha, infine, evidenziato l'appellante che l'insussistenza dell'alibi era stata pure convalidata dall'attestazione di iscrizione del Tramonte all'Ufficio di Collocamento di Lozzo Atesino, vidimata il 15 maggio 1974 (dato, questo, incompatibile con l'asserita assunzione del 6 maggio 1974).

1.2. I motivi d'impugnazione delle parti civili Natali Elvezio e Camera del Lavoro di Brescia.

Alla luce delle considerazioni già svolte sulle posizioni di Maggi e Zorzi, doveva ritenersi provato, secondo gli appellanti, il ruolo attivo svolto da Tramonte nelle fasi organizzative precedenti la strage, così come confermato anche dalle attività successive descritte dalla *velina* del 6 luglio 1974.

Il comportamento processuale aveva rafforzato tale prova così come era risultato dalle deposizioni dei testimoni (ad esempio Rota-Pilon) che avevano avuto occasione di frequentare il Tramonte in anni recenti e ne avevano raccolto l'evidente

preoccupazione per i propri comportamenti coevi all'evento.

1.3. I motivi d'impugnazione delle parti civili Trebeschi Giorgio e altri e Comune di Brescia.

Secondo le predette parti civili appellanti, al fine di pervenire ad una lettura organica del narrato di Maurizio Tramonte doveva essere considerato ogni singolo apporto probatorio in relazione alla fase nella quale era stato reso, interrogandosi, laddove l'imputato avesse detto il falso, sulle ragioni che lo avrebbero portato a tale scelta. Diversamente, la Corte d'Assise di Brescia, laddove aveva riconosciuto alle menzogne del Tramonte l'effetto di rendere inattendibili le sue dichiarazioni accusatorie e autoaccusatorie, aveva quasi finito per riconoscere al medesimo il "merito" di aver raggiunto il suo obiettivo, avallando la tesi secondo la quale il depistaggio perpetrato sin dal 1993 dalla fonte *Tritone* era riuscito ad annacquare gli elementi di prova a suo carico costituiti sostanzialmente dal contenuto delle veline del 1974.

Ad avviso degli appellanti, il Tramonte in dibattimento aveva sempre confermato la veridicità delle *veline*, nella speranza che il loro contenuto non potesse essere sufficiente a giustificare la sua condanna e quella dei coimputati. Proprio per tale ragione, Tramonte aveva pure evitato di aggiungere particolari che avrebbero potuto contraddire il "tranquillizzante" contenuto delle *veline* stesse.

Le varie fasi nelle quali si era articolato il narrato di Tramonte potevano essere raggruppate in due macroelementi:

- il primo, quello contenente il racconto vero di Tramonte, comprende le *veline*, le sommarie informazioni rese al G.I. dr. Zorzi e le dichiarazioni rese nel corso del dibattimento in stretta connessione con il contenuto delle *veline* stesse;
- il secondo, quello contenente il racconto non vero, riconducibile agli interrogatori resi ai PM di Brescia, al *ROS* di Roma e avanti alla Corte d'Assise di Milano.

L'impugnata sentenza aveva condiviso, nei suoi tratti essenziali, questa



scomposizione, approdando però ad una conclusione non condivisibile, dal momento che aveva ritenuto le falsità di Tramonte più persuasive della parte vera del suo racconto e aveva valutato la parte vera come non bastevole a provare la sua colpevolezza rispetto ai fatti ad esso imputati.

Hanno sottolineato gli appellanti come la stessa Corte d'Assise avesse desunto la prova dell'intraneità di Maurizio Tramonte "*al costituendo gruppo eversivo con diritto di partecipare a pieno titolo alle riunioni*" sia da "*argomentazioni logiche*" svolte sul contenuto delle *veline* del centro CS di Padova, sia dalle testimonianze rese da Domenico Gerardini e Maurizio Zotto, il primo, compagno di cella del dichiarante a Cremona nella fase iniziale del dibattimento ed il secondo, sodale amico dell'imputato proprio degli anni relativi alla collaborazione con il *SID*.

In particolare, Gerardini aveva riferito in dibattimento le preoccupazioni che avevano afflitto Tramonte quando, di ritorno dalle udienze, si era lasciato andare ad affermazioni palesanti la sua partecipazione attiva alla cellula di Maggi, nonché le connessioni fra tale gruppo e la strage. E ciò era sintomaticamente avvenuto proprio nel marzo 2009, durante il quale il m.llo. Felli aveva confermato alla Corte d'Assise la necessaria presenza dell'imputato ai fatti riassunti negli appunti.

Gerardini aveva pure significativamente dichiarato che Tramonte aveva confessato: "*se avessi trovato un incidente, un lavoro in corso o qualcosa che mi impediva di andare a quella riunione li non sapevo neanche che fosse esistita*".

Le lamentele di Tramonte erano state particolarmente genuine poiché rese ad un suo compagno di cella che, secondo l'imputato, mai avrebbe assunto la veste di testimone e che in effetti era poi stato sentito dalla Corte di primo grado soltanto ai sensi dell'art. 507 c.p.p., allorquando il pubblico ministero aveva ricevuto un manoscritto proveniente dallo stesso Gerardini, contenente quelle confidenze.

Hanno osservato gli appellanti che se la riunione del 25 maggio non avesse riguardato in alcun modo la strage di piazza della Loggia, sarebbe stato del tutto illogico da parte del Tramonte preoccuparsi per l'esame del "*manipolatore*" Felli.

La forma espositiva di tali appunti, elaborata dal magg. Bottallo, con la quale era stata tentata la sterilizzazione del loro contenuto (es.: i numeri di targa parziali della *Porsche* nera del camerata bresciano, il periodo di assunzione delle informazioni contenute nella velina 4873 dell'8 luglio 1974), aveva consentito fino ad allora ai collaboratori dei servizi di proseguire senza troppe preoccupazioni nel rapporto informativo.

Dunque, la deposizione di Gerardini aveva provato quanto Tramonte fosse stato intraneo all'organizzazione, ma anche quanto le sue *veline* fossero collegate alla strage di Brescia.

Riguardo a Zotto, hanno rilevato gli appellanti che il teste aveva ripetutamente dichiarato in dibattimento di essere assolutamente certo che Tramonte aveva partecipato alla riunione del 25 maggio 1974 a casa di Gian Gastone Romani, di aver aspettato l'amico in automobile sotto casa e di averlo sentito dire, al suo ritorno, che "*li erano tutti pazzi*".

In sede di confronto con Tramonte, Zotto aveva parzialmente modificato la sua versione, confermando quattro punti fermi:

- 1) il viaggio a Sirmione con la moglie di Tramonte, Patrizia Foletto;
- 2) la visita in piazza della Loggia successiva all'accompagnamento della Foletto alle terme di Sirmione;
- 3) la sosta in una piazzola di sosta durante il viaggio di ritorno da Brescia;
- 4) le occasioni in cui Tramonte era stato a casa di Romani.

Ad avviso degli appellanti, era evidente come il giudizio di valore ("*sono dei pazzi*") espresso a caldo da Tramonte nel maggio del 1974 all'uscita dalla riunione a casa di Romani (di cui aveva riferito lo Zotto prima del confronto), avesse costituito un pieno riscontro sia della presenza di Tramonte alla riunione, sia, soprattutto, dell'oggetto dell'intervento di un Maggi, additato di pazzia avendo questi evidentemente manifestato i propositi terroristici, poi realizzati tre giorni dopo.

La parziale ritrattazione di Zotto, in quanto chiaramente dettata dall'esigenza di



annacquare la circostanza di maggior rilievo a carico dell'amico Tramonte, era sicuramente inattendibile e, pertanto, come riconosciuto dalla stessa Corte di primo grado, non avrebbe potuto inficiare il contenuto di quanto in precedenza fermamente riferito.

Da questa considerazione, nonché dal rilievo (formulato dallo stesso giudice di primo grado) che Tramonte, avendo raccontato una impressionante quantità di dettagli, era stato necessariamente presente ai fatti, era stato possibile desumere, secondo gli appellanti, che l'imputato, non solo aveva preso parte alla riunione del 25 maggio 1974, ma, soprattutto, aveva partecipato, in compagnia del mestrino alla visita del giugno 1974 a Brescia, piazza della Loggia, e al successivo viaggio a Verona, con un mestrino diverso da quello del 16 giugno.

A tal proposito, hanno puntualizzato gli appellanti come Tramonte, nelle sue informazioni, si fosse occupato della città di Brescia solo nei giorni immediatamente successivi alla strage, indicandola quale straordinario crocevia di segretissimi traffici di armi contenute in "*casse di legno*".

Tramonte, nel tentativo di porre in una data sufficientemente lontana dalla strage la propria visita a Brescia, aveva tentato di fissare al 16 giugno 1974 la data di tale viaggio in compagnia dell'amico Zotto, facendo leva sul riscontro rappresentato dal soggiorno, in quel giorno, a Sirmione della Foletto.

Hanno ritenuto gli appellanti come il racconto proposto da Tramonte e da Zotto non fosse attendibile, non essendo verosimile che entrambi si fossero arrischiati, a così pochi giorni dal fatto ed essendo soggetti notoriamente appartenenti alla destra extraparlamentare veneta, a visitare piazza della Loggia senza averne avuto alcun motivo. Né era credibile il fatto che durante il viaggio di ritorno a bordo della "*FIAT 126*" Zotto si fosse addormentato poco dopo la partenza da Brescia e, proprio in quel frangente, Tramonte fosse riuscito a effettuare l'osservazione assai ravvicinata del trasbordo della cassa "*color nocciola con venature tipiche del legno*", della modalità di stoccaggio sul rimorchio ("*accatastata, sul rimorchio, con altri materiali e*

ricoperta da uno strato di scatoloni”), delle dimensioni (“*cm. 120 X 60 X 60*”) e finanche del modo con cui era stata collocata nella 1500 del mestrino (“*sistemata nell’abitacolo (parte posteriore) ..., previo abbassamento dello schienale...*”).

A conferma del fatto che l’episodio del trasbordo della cassa non si era verificato affatto in occasione del viaggio di Zotto e Tramonte a Brescia, vi era la diversità delle versioni riferite, nel senso che Zotto aveva ricordato che la sosta era avvenuta in una piazzola al bordo dell’autostrada, mentre Tramonte non aveva ricordato tale piazzola.

D’altronde, neppure doveva trascurarsi il fatto che Zotto non aveva saputo che Tramonte fosse stato, nel 1974, un confidente del *SID*, sicché non era verosimile che il collaborante avesse potuto avventarsi, confidando nel prolungarsi del sonno di Zotto, in un’attività di osservazione così ravvicinata di un fatto significativo come il trasbordo della cassa.

Alla luce di tali rilievi, le parti civili appellanti hanno segnalato come Tramonte avesse indicato la data del 16 giugno 1974 poiché, consapevole della gravità dei fatti cui aveva partecipato ed essendo quell’episodio cronologicamente e geograficamente connettibile alla strage di Brescia, avrebbe potuto godere di un alibi.

Lo stesso Tramonte, del resto, nel corso dell’esame del 17 giugno 2010, aveva connesso i fatti narrati nella velina 4873 dell’8 luglio 1974 alla strage di piazza della Loggia.

In conclusione, il contenuto delle *veline*, se letto in modo ragionato, aveva costituito uno straordinario elemento di prova a carico degli imputati assimilabile ad una intercettazione ambientale dei fatti che avevano preceduto e seguito la strage di Brescia.

1.4. Le considerazioni della Corte d'Assise d'Appello.

Occorre preliminarmente evidenziare come alcuni dei temi sviluppati dagli appellanti a fondamento dei motivi d'impugnazione dell'assoluzione dell'imputato siano già stati esaminati da questa Corte.

Si allude qui, soprattutto, alla rilevanza del commento e del rammarico che Tramonte avrebbe formulato a proposito delle riunioni tenute a casa di Gian Gastone Romani (l'epiteto "*pazzo*" rivolto a Maggi e l'amarezza espressa in carcere per non aver trovato una ragione che gli avesse impedito di partecipare alla riunione del 25.5.1974)¹⁷⁸, alla valenza di quella precisa descrizione del viaggio a Brescia¹⁷⁹, nonché al significato dell'utilizzazione, da parte del collaborante, della falsa figura di *Alberto*¹⁸⁰.

Trattasi di temi, la cui precedente analisi non si espone qui ad una sostanziale modifica, pur al cospetto delle dichiarazioni rese da Tramonte all'autorità giudiziaria e utilizzabili nei suoi confronti.

Invero, si deve evidenziare come le citate esternazioni di Tramonte riguardanti la riunione di Abano Terme del 25.5.1974 (sulle quali hanno testimoniato Zotto e Gerardini) abbiano principalmente fornito riscontro alla prova della verifica di tale riunione (così come l'analitica descrizione del viaggio a Brescia abbia provato il fatto che Tramonte vi abbia partecipato), ma non possono certo da sole restituire attendibilità e rilevanza all'ulteriore narrato autoaccusatorio reso in proposito nel corso delle indagini e avanti la Corte d'Assise di Milano dall'imputato, il quale, a notevole distanza di tempo dai fatti, ha preteso di inserire nel racconto di quella riunione la finalità di "*fare il punto della situazione nell'imminenza dell'attentato*"¹⁸¹.

Vale anche qui ribadire come il narrato diverso da quello contenuto nelle informative rese in tempo reale al m.llo Felli, non sia affatto genuino e risulti pure

¹⁷⁸ § 1.4. del Cap. 6°.

¹⁷⁹ § 2.3. del Cap. 5°

¹⁸⁰ Si veda, ancora, § 2.3. del Cap. 5°.

¹⁸¹ Interrogatorio di Tramonte del 20.9.2001, avanti al PM di Brescia.

caratterizzato da numerose dichiarazioni menzogne che ne inficiano la complessiva credibilità.

In particolare, quanto alla dichiarazione di Tramonte di aver partecipato alla riunione nel corso della quale Maggi, alla presenza di Romani, Riello, “Luigi” e Giovanni Melioli, avrebbe affidato a quest’ultimo l’incarico di collocare l’ordigno, dopo che era stato incerto se scegliere lo stesso Tramonte, si deve rilevare come tale apparente “*ammissione*” in realtà faccia parte di quel resoconto di notizie¹⁸² che lo stesso pubblico ministero ha riconosciuto essere state abilmente mescolate con quelle relative alle due fantomatiche figure di *Alberto* e *Luigi*¹⁸³.

Orbene, come si è già in precedenza anticipato¹⁸⁴, le dichiarazioni di Tramonte non possono definirsi né “*involontariamente autoaccusatorie*”, né tanto meno, come invece ritenuto dal pubblico ministero appellante, “*confessorie*”.

Difatti, quelle dichiarazioni apparentemente compromettenti per il Tramonte, in realtà compromettenti non lo sono affatto, volta che si consideri come esse raccontino una presenza del medesimo a fatti e incontri con gli ordinovisti, in qualità di infiltrato dei servizi e da questi sostanzialmente protetto.

In altri termini, se un infiltrato racconta a un funzionario dei servizi la programmazione e preparazione di un delitto avvenute alle riunioni cui ha assistito, evidentemente allo scopo di scongiurarne la consumazione, è evidente come egli non concorra nell’esecuzione del reato, qualora quel funzionario, tradendo le assicurazioni rivolte a detto infiltrato, non abbia materialmente impedito la realizzazione del crimine.

E, del resto, non sarebbe corretto espungere dal racconto di Tramonte la figura di *Alberto*, sul presupposto che esso sia inesistente, per modo da poter valutare soltanto la restante parte del narrato e considerarlo autoaccusatorio, dal momento che il dichiarante, in tanto ha reso quelle propalazioni che da sole sarebbero state

¹⁸² Si veda l’interrogatorio di Tramonte del 15.5.1997, avanti il PM di Brescia.

¹⁸³ Si veda la memoria del PM del 29.10.1997, pag. 369.

¹⁸⁴ § 2.3. del Cap. 5°.

autoaccusatorie, in quanto ha evocato la figura “immunizzante” di *Alberto*.

Certo, il Tramonte potrebbe aver voluto utilizzare la falsa figura di *Alberto* per conseguire l’impunità in relazione a dichiarazioni autoaccusatorie veritiere. Ma non può, parimenti, escludersi che questa stessa finalità possa essere stata perseguita anche nel caso in cui il racconto dei fatti da parte di Tramonte non sia stato veritiero, essendo ben possibile che la falsa figura di *Alberto* sia stata aggiunta dall’imputato (del quale si è dimostrata la sua inaffidabilità) a dichiarazioni menzognere dei fatti, in ragione della loro obiettiva pericolosa valenza autoaccusatoria.

Tanto basterebbe per precludere la possibilità di addivenire, oltre ogni ragionevole dubbio, ad una declaratoria di penale responsabilità di Tramonte che si fondasse sulle sue dichiarazioni per lui apparentemente compromettenti.

Senonché, a definitivamente minare il costruito accusatorio a carico dell’imputato è proprio la rilevanza delle originarie informazioni rese dal medesimo, in qualità di fonte *Tritone* al m.llo Felli.

Una rilevanza che, all’evidenza, stona con l’ipotesi che Tramonte avesse davvero appoggiato la struttura clandestina, proponendosi a Maggi per l’esecuzione della strage.

Invero, come ha ben sottolineato in questo giudizio il difensore dell’imputato¹⁸⁵, prima che fosse compiuto l’attentato di piazza della Loggia, Tramonte ebbe a informare il m.llo Felli di una importante e dettagliata serie di gravi fatti afferenti la ricostituzione della struttura clandestina (“già presente ed operante in alcune città del settentrione” e “presto attivata anche a Padova”), gli scopi politici che avrebbe avuto di mira (“difendere... le persone di estrema destra ingiustamente perseguitate per la loro attività politica” e “abbattere il sistema borghese mediante attacchi diretti alle sue strutture, ai partiti parlamentari, e soprattutto ai rossi”), nonché gli obiettivi che, nell’immediato, avrebbe perseguito con la propria attività violenta (attaccare duramente e minacciare “il Procuratore della Repubblica dott. Fais”)¹⁸⁶.

¹⁸⁵ Si veda il verb. dell’ud. del 17.3.2012, pagg. 16 ss.

¹⁸⁶ Queste informazioni sono contenute nell’appunto informativo del 23.5.1974, allegato alla nota del 25.5.1974.

E - si badi - tali informazioni seguivano quelle che già in data 26.1.1974 erano state comunicate da Tramonte al militare e che descrivevano la struttura in corso di riorganizzazione a Ferrara, i cui animatori avevano preso contatto con isolati estremisti del Veneto e dell'Emilia e avevano intenzione di compiere "*uno sforzo particolare in due città lombarde, sicuramente Milano e forse Bergamo*", ove sarebbe stata assegnata "*una funzione sperimentale*"¹⁸⁷.

Orbene, non si comprende come un tale prezioso contributo, fornito a un maresciallo dei carabinieri e idoneo a metterlo in guardia circa le attività eversive della nuova struttura terroristica, sino ad allora sconosciuta, possa essere compatibile con la volontà di Tramonte di aderire al programma delinquenziale di essa, ovvero comunque di prestare il proprio apporto materiale o morale al raggiungimento di quegli stessi obiettivi che il collaborante veniva a denunciare.

In altri termini, non si vede come possa Tramonte aver collaborato con la struttura clandestina, quando al m.llo Felli aveva fornito le informazioni atte, se non a scardinarla, sicuramente a perseguirla.

Parimenti e, a maggior ragione, non si spiega come possa conciliarsi l'ipotizzata responsabilità penale di Tramonte con l'allarme che il medesimo, tre giorni prima della strage, ebbe a dare al m.llo Felli in ordine a quanto Maggi aveva preannunciato in relazione alla struttura clandestina, agli uomini che ne avrebbero fatto parte, alla denominazione che avrebbe assunto ("*Ordine Nero*"), all'area oggettiva di operatività (il "*terreno dell'eversione violenta*") e a coloro che ne avrebbero coordinato l'attività "*a livello centrale*"¹⁸⁸.

Qui l'attenzione deve essere massimamente dedicata alla singolare circostanza che il contributo informativo non proviene da un "*pentito*", il quale, dopo la commissione della strage (ad esempio, dopo alcuni anni) decida di collaborare, così dissociandosi dall'organizzazione delinquenziale di cui aveva fatto parte.

Qui la peculiarità dell'originario narrato del collaborante è il fatto che questi, già

¹⁸⁷ Si veda l'appunto allegato alla nota del 28.1.1974, n. 622.

¹⁸⁸ Si allude, chiaramente, alla riunione di Abano del 25.5.1974, di cui all'appunto del 6.7.1974.

prima che la strage fosse stata commessa, risulta aver iniziato a fornire quel contributo informativo, che poi si è snodato progressivamente mano a mano che gli eventi raccontati accadevano.

Ed è, dunque, proprio la peculiarità cronologica di questo contributo, durato ben cinque anni (dal 1972 al 1977) ed estrinsecatosi in una “*cronaca*” quasi “*in diretta*” degli avvenimenti, che induce plausibilmente a ritenere come Tramonte, con questo comportamento, abbia agito, più che da “*estremista di destra traditore*”, da “*informatore infiltrato*”.

L'intraneità di Tramonte con l'ambiente dell'estrema destra (intraneità che gli consentirà di attingere alle relative informazioni e avvicinarsi sempre più a soggetti facenti parte di strutture eversive) non va confusa con quella stabile e fedele adesione che il medesimo avrebbe dovuto mantenere rispetto a un qualsivoglia gruppo clandestino, e della quale, invece, con riferimento all'imputato, significativamente, nessun teste ha mai parlato.

E ciò appare pure in lineare consonanza con la descritta (e non contraddetta) modalità mediante la quale Maurizio Tramonte, la sera del 20.5.1974, ebbe ad apprendere le notizie riguardanti la costituenda struttura clandestina: non il fatto che egli già ne faceva parte, ma il fatto che uno studente di Ferrara gli proponeva di venirne a far parte.

Quanto alla circostanza, evidenziata dal pubblico ministero appellante, che l'alibi allegato da Tramonte, in ordine alla data del 28 maggio 1974, sarebbe stato smentito dai testi escussi e dall'acquisita documentazione, appare opportuno formulare le seguenti premesse.

Maurizio Tramonte, con riferimento all'accertamento compiuto dal consulente prof. Luigi Capasso, il quale aveva individuato una compatibilità tra l'immagine dell'imputato (all'epoca indagato) e il volto di un giovane fotografato, la mattina della strage, in piazza della Loggia, affermava di avere trascorso la giornata del 28

maggio 1974 al lavoro, presso la ditta “Acrilgraph” di Limena, presso la quale era stato regolarmente assunto¹⁸⁹.

Questo fatto sarebbe stato contrastante, sia con quanto dichiarato dalla teste Eugenia Scacco, segretaria dipendente presso la suddetta impresa, la quale aveva escluso che i dipendenti potessero essere stati assunti dopo un periodo di prova¹⁹⁰, sia con quanto desumibile dalle successive indagini di polizia giudiziaria, che avevano stabilito come l’indagato, per tutto il mese di maggio 1974, non fosse stato presente presso tale ditta, la quale lo aveva assunto soltanto in data 4.6.1974.

Ritiene il Collegio come la citata deposizione testimoniale e l’indicato esito degli accertamenti documentali non siano sufficienti per smentire la versione del Tramonte, non potendosi del tutto escludere che, al di là del dato ufficiale afferente la formale assunzione in ditta del Tramonte, questi non abbia colà lavorato “*in nero*”, così come il medesimo ha poi ipotizzato¹⁹¹.

Tanto più che l’imputato, nel corso del successivo interrogatorio, aveva prodotto uno stato di famiglia per assegni familiari sintomaticamente risalente al 6.5.1974¹⁹² e che la sua iscrizione all’Ufficio Collocamento di Lozzo Atesino, come ha riconosciuto lo stesso pubblico ministero appellante, è pur sempre risultata in data anteriore a quella della strage (15.5.1974).

E tutto ciò viene rilevato, benché qui l’obiezione dell’appellante riguardante l’alibi del Tramonte non sia punto conferente, dal momento che la condotta delittuosa ipotizzata a carico dell’imputato non lo colloca come presente in piazza della Loggia la mattina del 28.5.1974, né comunque attivo nella fase esecutiva della strage, ma quale soggetto che avrebbe partecipato alle precedenti riunioni finalizzate all’organizzazione dell’attentato.

¹⁸⁹ Interrogatorio in data 13.8.2001, avanti il PM di Brescia.

¹⁹⁰ Esame Scacco, all’ud. del 12.2.2009, pag. 195.

¹⁹¹ E’ appena il caso di precisare come qui non possa certo apprezzarsi come dirimente la contraria dichiarazione della dipendente di un’impresa, la quale ha negato comportamenti “irregolari” da parte del proprio *ex*-datore di lavoro. Si noti, peraltro, che la teste ha ammesso di aver lavorato nell’ufficio amministrativo e dunque di riferire soltanto in base alle risultanze contabili, al punto che neppure era stata a conoscenza dell’attività lavorativa straordinaria prestata da due giovani nell’agosto 1974.

Una condotta, quest'ultima, che non è stata riscontrata, dal momento che, come il Collegio ha già spiegato, dette riunioni (ivi compresa quella del 25.5.1974), per quanto è stato possibile desumere dalle uniche dichiarazioni attendibili rese da Tramonte (cioè quelle costituenti le informative fornite al m.llo Felli), non risultano aver avuto ad oggetto né il preannuncio, né la programmazione, né la preparazione della strage di Brescia.

Per tutte queste considerazioni, non si ritengono fondati i motivi d'impugnazione formulati dagli appellanti in ordine alla posizione di Tramonte, sicché con riferimento a detto imputato la sentenza assolutoria di primo grado dovrà essere confermata.

¹⁹² Vedasi il verbale dell'interrogatorio del 28.9.2001, avanti il PM di Brescia.